

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO (UE) 2017/1538 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 agosto 2017

che modifica il regolamento (UE) 2015/534, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2017/25)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 5, lettera d), e l'articolo 10.

Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 140 e l'articolo 141, paragrafo 1,

Vista la consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) <sup>(3)</sup> stabilisce obblighi di segnalazione riguardanti informazioni finanziarie a fini di vigilanza che i soggetti vigilati sono tenuti a comunicare alle autorità nazionali competenti (ANC).
- (2) Il regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) impone ai soggetti vigilati di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza sulla base dei modelli sviluppati dall'Autorità bancaria europea (ABE) e stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) Nel luglio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il principio internazionale d'informativa finanziaria relativo agli strumenti finanziari (International Financial Reporting Standard 9 «Financial instruments», «IFRS 9») che sostituiranno gli attuali principi d'informativa relativi alla rilevazione e alla valutazione degli strumenti finanziari (International Accounting Standard 39 «Financial Instruments: rilevazione e valutazione»).
- (4) L'IFRS 9 è stato incorporato nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).

